

rivista di
diritto privato

estratto

**Il codice della privacy
tutela l'anonimato delle parti
nel processo?**

di Roberto G. Aloisio e Mario Cicala

KLUWER  IPSOA

Il codice della privacy tutela l'anonimato delle parti nel processo?

di Roberto G. Aloisio e Mario Cicala

Se «il diritto, come dice la stessa parola, è l'ordine che esclude o riasorbe in sé il disordine» (Satta), possiamo esser certi che il millennio appena cominciato è governato dal caos: i segnali sono univoci e vengono da tutti i luoghi del «nomos», che riflette il disordine del mondo giuridico. Sembra si sia fatta carne la parola di Giobbe, nella risposta che questi dà a Zofar: «Il Signore [... omissis ...] rende stolti i consiglieri / priva i giudici di senno; scioglie la cintura dei re / e cinge i loro fianchi d'una corda. / Fa andare scalzi i sacerdoti / e rovescia i potenti. / Toglie la favella ai più veraci / e priva del senno i vegliardi. / Strappa dalle tenebre i segreti / e porta alla luce le cose oscure. / Fa grandi i popoli e li lascia perire, / estende le nazioni e le abbandona. / Toglie il senno ai capi del paese / e li fa vagare per solitudini senza strade, / vanno a tastoni per le tenebre, senza luce, / e barcollano come ubriachi».

Veniamo al caso pratico per richiamare l'attenzione sulla notizia apparsa sui nostri quotidiani sotto la titolazione «privacy, via i nomi dalle sentenze»: due imputati (poi condannati con pronunce passate in giudicato) hanno ottenuto dalla Cassazione pe-

nale la cancellazione dei loro nomi dalle sentenze emesse dal Collegio della seconda sezione (in composizione parzialmente diversa).

Le pronunce sono contraddistinte dai nn. 18993 e 19451 dell'anno 2005: con la prima veniva rigettato il ricorso con la conferma della sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per usura; la seconda confermava la condanna di un avvocato per appropriazione indebita.

Con due decreti (del 4 e del 12 maggio 2005), la Corte ha disposto quanto segue: «in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi (art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)».

In termini normativi la soluzione adottata sembrerebbe (per usare un'espressione gergale, ma incisiva) non fare una piega.

Senonché la scelta legislativa avvizisce dinanzi all'evidenza e alla chiarezza solare che è propria del Diritto e non v'è necessità di effettuare dotte citazioni per giustificare un asserto - che è dogma in forza della certezza del diritto - quale quello secondo cui le sentenze sono emesse «in nome del popolo italiano»: anche su questo fondamento poggia l'autorevolezza della

nostra Magistratura e la Corte Suprema lo ha proclamato a chiare note quando ha riaffermato il basilare principio di civiltà giuridica in forza del quale il processo, qualunque processo, è pubblico e «la regola generale è quella della pubblicità dell'udienza»; la regola della pubblicità costituisce un principio fondamentale consacrato nell'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed è uno dei mezzi che «contribuiscono a salvaguardare la fiducia nelle Corti e nei Tribunali» (Cass., Sez. Prima, 14 novembre 2003 n. 17190 e ivi citati due precedenti della Corte di Strasburgo).

Questo caposaldo del diritto italiano non può essere calpestato da nessuna legge che aspiri ad inserirsi nel contesto dell'ordine giuridico costituzionale: fuori contesto, ovvio, tutto è possibile, così come, verso gli uomini, «tout comprendre c'est tout pardonner».

La c.d. legge sulla «privacy» è stata presentata come «codice della riservatezza», ma con il codice civile (modello dei modelli) ha ben poco da condividere, non foss'altro perché (a) è redatta in un linguaggio criptico («à la page»), (b) è inaccessibile al comune cittadino, (c) ha un'organicità claudicante, (d) non è idonea a raggiungere gli obiettivi di tutela sostanziale della vita privata delle persone. A quest'ultimo riguardo, basti considerare la flebilità delle norme «codicistiche» (sulla «privacy») che dovrebbe-

ro tutelare i cittadini contro le invadenze dei grandi gruppi bancari e assicurativi. È sufficiente che il «produttore» imponga al cliente (anzi, tecnicamente, al «consumatore») una clausola di autorizzazione all'uso dei dati forniti alle Organizzazioni di cui sopra per far cadere la foglia di fico elargita ai «cives» dal «codice della privacy».

L'art. 52 d.lgs. 196/2003 appartiene a quel tessuto normativo diretto ad alimentare disordine, perché esso fa credere di tutelare «l'interessato» (brutale termine burocratico, asettico e sterilizzante), ma nella sostanza colpisce, deprime e svilisce la stessa funzione giurisdizionale, che pur è svolta e amministrata nel nome (autorevole) del popolo (art. 101 Cost.).

Dinanzi all'«interesse» (ora divenuto diritto soggettivo ex art. 52 d.lgs. 196/03) dell'«interessato», v'è il diritto dei singoli cittadini di conoscere le sentenze, v'è il diritto all'informazione diretta ad accrescere l'opinione pubblica, v'è infine il diritto-dovere dei giornalisti di informarsi e di informare. E le riviste giuridiche (come scrive il Legislatore del «codice della privacy») sono uno dei canali di quella informazione che la Costituzione ha voluto, vuole e tutela, onde è agevole il presagio che l'art. 52 sia destinato a cedere sotto i colpi dell'interpretazione (dei giuristi) «secundum constitutionem». E se a tanto i nostri giudici non giungessero - perché non convinti della soluzione (quale che sia

il vero motivo rinserrato nella coscienza del singolo magistrato decidente) - essi potranno rimettere la questione alla Corte Costituzionale, che è appunto preposta all'ordine supremo, quello costituzionale (che anche le leggi devono rispettare).

Nell'ottica per ultimo divisata (l'interpretazione della norma in chiave adeguatrice al diritto), la Corte di Cassazione (Presidente Dott. Raggio, Relatore Dott. Altieri) ha affermato l'insussistenza di legittimi motivi per vietare la menzione dei dati identificativi della parte (risultante dalla sentenza) nelle riproduzioni pubblicabili in riviste giuridiche. In questo caso, l'interessato (Ente impositore) chiedeva che non fosse rivelata la propria identità e la Suprema Corte, nel rigettare questa improponibile istanza, spiegava che «una diffusa conoscenza del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, delle norme che regolano l'attività impositiva costituisce un momento irrinunciabile della pretesa dei contribuenti ad un esercizio di tale attività conforme ai principi di imparzialità e di legalità» (Cass. Sez. trib., decreto 13 gennaio 2005).

Ecco, questo è un precedente giurisprudenziale che contribuisce all'ordine e (per chiosare il concetto espresso nel richiamato decreto) si potrebbe dire, trasformando il «dictum» giudiziale in principio di (e del) diritto, che la conoscenza o la conoscibilità dei processi diretti a sanzionare la

parte o l'imputato per il mancato rispetto delle leggi (costituzionali, comunitarie, civili, criminali, etc.) costituisce un momento irrinunciabile per il mantenimento e/o per il ripristino della legalità. Questa regola generale potrà essere derogata solo in casi eccezionali, segnatamente quando vi siano interessi parimenti garantiti sul piano costituzionale (quali, ad esempio, la tutela dei minori o delle persone offese da atti di violenza sessuale).